

---

# Circolare di studio n. 10/2018

---

*Periodo 1-15 Giugno 2018*

---

Gianluca Mollichella  
Commercialista  
Via Comano 95  
00139 Roma  
Tel 06.8719.4524  
06.8719.8259  
Fax 06.6449.0327  
[gianluca@mollichella.com](mailto:gianluca@mollichella.com)

---

## **Sommario**

<b>Bene a sapersi .....</b>	<b>3</b>
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica .....	3
Regole procedurali per la coerente compensazione di crediti fiscali diversi dall'Iva e contributi ....	6
Regolarizzazione degli acquisti senza applicazione dell'Iva oltre i limiti del plafond .....	8
Saldo 2017 e acconto 2018 per l'Ivie-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero.....	10
<b>Agenda .....</b>	<b>12</b>
Scadenario dall'1 al 15 Giugno 2018 .....	12
<b>Indici &amp; dati.....</b>	<b>18</b>
Coefficienti di rivalutazione del TFR.....	18
TFR-Serie storiche .....	18
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .....	19
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.....	20
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti .....	21
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947.....	22
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati .....	24
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991	26
<b>Schede operative.....</b>	<b>27</b>
Termini di versamento imposte dirette e Irap .....	27
Spese di rappresentanza-schema per la determinazione dell'entità deducibile (adempimento dichiarativo per il periodo d'imposta: 2017).....	29
<b>Dossier Casi e Contabilità .....</b>	<b>31</b>
Obblighi informativi in sede di adempimento dichiarativo da parte dei contribuenti in regime forfetario.....	31
Ferie non godute: rilevazione contabile dell'onere di competenza.....	33

## **Bene a sapersi**

### ***Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica***

L'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n. 165110, disciplinano, tra l'altro, la possibilità di porre in essere la *cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica* effettuati su:

- su edifici esistenti;
- su parti di edifici esistenti;
- su singole unità immobiliari.

Ai fini operativi anche i soggetti che ricadono nell'ambito della cosiddetta *no tax area*, i quali hanno la possibilità di cedere:

- il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 *per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali* oltre ai fornitori che hanno effettuato i lavori anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito;
- la detrazione anche a istituti di credito e a intermediari finanziari;

tenendo in considerazione che:

- la cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese;
- l'operazione in argomento, che si doveva ritenere preclusa ai contribuenti, anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, diversi dai soggetti che si trovano nella *no tax area*, è stata estesa, a decorrere dal 1° gennaio 2018, anche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.

Ne deriva, di conseguenza, che il predetto credito può essere ceduto:

- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
  - a eventuali altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
  - alle banche e/o agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella *no tax area*;
- e, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stato anche previsto, tra l'altro:
- la detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3;
  - la misura di tale detrazione, che è pari all'80% delle spese in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e all'85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore, deve essere ripartita in dieci quote annuali, tenendo conto che si rende applicabile su un ammontare delle spese non superiore a € 136.000,00 moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio;
  - il riconoscimento delle detrazioni anche:
    - agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*" e che siano state costituite e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
    - alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per semplicità procedurale e individuativa, gli interventi incentivabili per i quali è possibile cedere la detrazione e le aliquote di detrazione possono essere così schematizzati:

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI O SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI			
<i>Tipologia</i>	<i>Percentuale di detrazione</i>	<i>Cessione del credito</i>	<i>Soggetti cessionari</i>
Caldaie a biomassa	50%	prevista	i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito sono: – i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili – gli altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti); – - banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella <i>no tax area</i> .
Caldaie condensazione Classe A			
Schermature solari			
Serramenti e infissi			
Caldaie condensazione Classe A + sistema termoregolazione evoluto	65%	prevista	
Coibentazione involucro			
Collettori solari			
Generatori ibridi			
Microcogeneratori			
Pompe di calore			
Scaldacqua a Pdc			
Sistemi building automation			
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI			
<i>Tipologia</i>	<i>Percentuale di detrazione</i>	<i>Cessione del credito</i>	<i>Soggetti cessionari</i>
Coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superficie disperdente	70%	prevista	i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito sono: – i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili – gli altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti); – - banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella <i>no tax area</i> .
Coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superficie disperdente + qualità media dell'involucro	75%		
Coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superficie disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico	80%		
Coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superficie disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico	85%		

A maggior chiarimento, è opportuno tenere in considerazione che:

- la cessione del credito in argomento si deve intendere limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
- l'espressione "altri soggetti privati", si individuano quelli diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;

con la conseguenza che la detrazione può risultare validamente ceduta, a titolo esemplificativo:

- nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali;  
o, più in generale:
- nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo a esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cosiddetti “no tax area”, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

## **Regole procedurali per la coerente compensazione di crediti fiscali diversi dall’Iva e contributi**

Il contribuente ha la facoltà di procedere a compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Enti Locali, Inail, Enpals) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Al riguardo, il modello di pagamento unificato F24, che permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati, sia quelli a debito dovuti e consente l’esecuzione dell’effettivo pagamento solamente per la differenza tra debiti e crediti, deve essere presentato, in ogni caso, da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulta di entità uguale a zero per effetto della compensazione stessa.

Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle operazioni effettuate con la compensazione, in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Ai fini procedurali, hanno la possibilità di avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, a favore dei quali risulta un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

In particolare, per quanto riguarda:

- *i crediti contributivi*, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’Inps:
  - dai datori di lavoro;
  - dai committenti di lavoro parasubordinato;
  - dai concedenti;
  - dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’Inps;
  - l’eventuale Iva che risulta dovuta per l’adeguamento del volume d’affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore;
- *i crediti che risultano dal modello Redditi 2018*, si pone in evidenza che i medesimi possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci sussistano le seguenti condizioni:
  - il contribuente deve essere in grado di effettuare i conteggi relativi;
  - il credito utilizzato per effettuare la compensazione deve necessariamente risultare quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente, tenendo in considerazione che l’utilizzo in compensazione di un credito di importo superiore a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96, è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità in sede di adempimento dichiarativo;
  - il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, a eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali. Tuttavia, con riferimento a quest’ultima tipologia di crediti d’imposta, si precisa che lo stesso non è necessario per l’utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, sempre che non siano maturati e utilizzati crediti nuovi di importo superiore al limite predetto;
  - il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è, come regola, di € 700.000,00, per ciascun anno solare, per cui se l’entità dei crediti spettanti è superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari *oppure* può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo, tenendo presente che l’importo dei crediti utilizzati per

compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo predetto, anche se la compensazione viene effettuata utilizzando il modello F24.

Ai fini operativi, poiché è consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare, è opportuno porre in rilievo che i *soggetti titolari di partita Iva* che intendono effettuare la compensazione crediti relativi:

- alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
- alle ritenute alla fonte;
- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;

sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, si pone in evidenza che:

- se nel modello F24, alla colonna "importi a debito versati" è esposto il codice tributo "2002" [Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione] per € 10.000,00 e nella colonna "importi a credito compensati" sono indicati, ciascuno per € 5.000,00, i codici tributo "2003" [Ires - saldo] e "6099" [credito IVA - dichiarazione annuale] devono essere utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, in quanto il pagamento dell'acconto Ires (codice "2002") avviene, seppur parzialmente, utilizzando in compensazione un credito Iva (codice "6099");
- se nel modello F24, alla colonna "importi a debito versati" è esposto il codice tributo Ires "2003" per € 10.000,00, si è in presenza di compensazione "orizzontale" o "esterna" (comportando, di conseguenza, l'obbligo di presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate), se vengono pagati un debito Ires di € 5.000 (codice "2002") e un debito di € 5.000,00 per pagamento diverso da Ires (es.: Iva).

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Infatti, a titolo di mera esemplificazione, l'eccedenza a credito Irpef può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per eseguire e/o diminuire la somma da corrispondere a titolo di acconto Irpef, in quanto il contribuente ha la possibilità di avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- *in compensazione utilizzando il modello F24*, per il pagamento dei debiti relativi:
  - a una diversa imposta;
  - alle ritenute alla fonte;
  - ai contributi;

nel qual caso è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso evidenzia un saldo finale uguale a "zero";

- *in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta*, scegliendo se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione o anche nel modello F24.

In altri termini, il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione delle somme a debito della medesima imposta, sia in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il mod. F24, per cui, a titolo di esempio, se è presente un saldo Irpef a credito e un debito a titolo di acconto Irpef dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:

- utilizzare il credito Irpef in diminuzione dell'acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24, tenendo presente che:
  - se il credito Irpef risulta di entità superiore all'acconto Irpef dovuto, è possibile utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (Iva, Inps) presentando il modello F24, nel quale è necessario specificare tale eccedenza nella colonna "Importi a credito compensati";
  - se il credito Irpef risulta inferiore all'acconto Irpef dovuto, è necessario effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l'importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24;
- utilizzare il credito Irpef per diminuire l'acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24, nel qual caso, nella colonna "Importi a debito versati" deve essere indicato il

debito Irpef e nella colonna "Importi a credito compensati" deve essere specificato il credito Irpef risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

È anche possibile procedere a compensare:

- *i crediti contributi Inps risultanti dal modello DM10/2*, a partire dalla data di scadenza della presentazione dell'adempimento da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I, tenendo presente che la compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito;
- *i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del modello Redditi 2018 relativo a soggetti iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell'Inps*, tenendo in considerazione che la compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva;
- *i crediti Inail utilizzabili risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso* fino al giorno precedente alla successiva autoliquidazione e, quindi, un credito derivante dall'autoliquidazione 2017/2018 scaduta lo scorso 18 febbraio 2018, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale potrà costituire oggetto di rimborso;

mentre non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

## ***Regolarizzazione degli acquisti senza applicazione dell'Iva oltre i limiti del plafond***

L'art. 8, comma 1, lett. c), del decreto Iva, prevede espressamente la non imponibilità:

- delle cessioni di beni;

e/o:

- delle prestazioni di servizi;

fatte agli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o di importare beni senza il pagamento dell'imposta.

Nel caso in cui vengono effettuate operazioni senza addebito dell'imposta oltre il limite del *plafond* disponibile, nei confronti del cessionario e/o del committente si rende operativa sia la sanzione amministrativa, sia il recupero del tributo non assolto e degli interessi.

Tale violazione è, tuttavia, regolarizzabile mediante ravvedimento operoso posto in essere prima di eventuali notifiche di atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

Infatti, nel caso di *splafonamento*, la violazione non può essere ricondotta a un'ipotesi di *tardivo versamento* da parte del cedente e/o del prestatore, che ricevuta la dichiarazione di intento, legittimamente ha emesso fattura senza addebito di imposta. Infatti, il *cedente e/o il prestatore non è responsabile della violazione solo se*, oltre ad aver ricevuto la lettera d'intento, corredata della ricevuta di presentazione da parte dell'esportatore abituale all'Agenzia delle entrate, prima di porre in essere le operazioni, ne riscontri telematicamente l'avvenuta presentazione.

Pertanto, il cessionario ha la possibilità di sanare la violazione commessa, mediante:

- *emissione di un'apposita autofattura* in duplice esemplare da presentare al competente ufficio, dell'Agenzia delle entrate;
- *versamento della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione amministrativa*, in misura ridotta in relazione al momento in cui viene attivato il ravvedimento operoso;
- *annotazione dell'autofattura* nel registro Iva degli acquisti, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione.

Al riguardo, si puntualizza che poiché l'Iva regolarizzata confluisce nella dichiarazione del tributo sia tra l'imposta a credito, sia tra i versamenti effettuati, al fine di evitare una doppia detrazione, la medesima deve essere indicata in sede di adempimento dichiarativo anche in una posta a debito.

In alternativa sussiste anche la possibilità sia di richiedere al proprio cedente o prestatore di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento dell'Iva non addebitata in fattura, ai sensi dell'art. 26 del decreto Iva, sia di sanare la violazione mediante l'emissione di un'autofattura, e procedere al versamento dell'imposta e degli interessi tramite la

contabilizzazione in sede di liquidazione periodica, tenendo presente che anche in questo caso l'autofattura deve essere presentata al competente ufficio locale dell'Agenzia delle entrate e annotata nel registro Iva degli acquisti. La forma di regolarizzazione in sede di liquidazione periodica, può essere adottata *entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è realizzato lo splafonamento* e non oltre.

Ne deriva, di conseguenza, che la regolarizzazione dello splafonamento può avvenire tramite:

- 1) richiesta di emissione delle note di variazione in aumento al proprio cedente o prestatore;
- 2) emissione di autofattura e versamento diretto dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi;
- 3) assolvimento dell'imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica;

confermando che quando la regolarizzazione avviene in sede di liquidazione periodica, il cessionario o il committente è tenuto anche a corrispondere la sola sanzione amministrativa predetta.

In concreto, le procedure utilizzabili per regolarizzare della violazione in argomento possono essere così schematizzate:

- 1) *prima procedura*: richiesta al cedente o al prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell'Iva, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tenendo presente che, comunque, rimane a carico dell'acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l'istituto del ravvedimento operoso;
- 2) *seconda procedura*:
  - emissione di un'autofattura, in duplice esemplare, contenente:
    - gli estremi identificativi di ciascun fornitore;
    - il numero progressivo delle fatture ricevute;
    - l'ammontare eccedente il plafond;
    - l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
  - versamento dell'imposta e degli interessi;
  - annotazione dell'autofattura nel registro Iva degli acquisti;
  - presentazione di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate;
  - indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all'Iva assolta, al fine di evitare una doppia detrazione;
  - versamento, in caso di ravvedimento operoso, della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione al momento in cui lo stesso viene perfezionato;
- 3) *terza procedura*:
  - emissione di un'autofattura entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento, in duplice esemplare, contenente:
    - gli estremi identificativi di ciascun fornitore;
    - il numero progressivo delle fatture ricevute;
    - l'ammontare eccedente il plafond;
    - l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
  - assolvimento dell'Iva in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro Iva delle vendite, nonché annotazione dell'autofattura anche nel registro Iva degli acquisti;
  - presentazione di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate;
  - versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione amministrativa dovuta in misura ridotta.

Ai fini procedurali, si ritiene opportuno porre in rilievo che la presentazione dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate costituisce l'adempimento finale della procedura di regolarizzazione, tenendo presente che tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo:

- alla liquidazione e al versamento dell'imposta;

e:

- al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisti; purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche e risulta determinata l'imposta a debito o a credito relativa all'anno in cui la violazione è stata regolarizzata.

La presentazione in ufficio dell'autofattura in un momento successivo all'esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione Iva, non pregiudica, infatti, il controllo da parte dell'Agenzia delle entrate della posizione del cessionario, autore della violazione, senza alcuna conseguenza sulla posizione del soggetto cedente.

## ***Saldo 2017 e acconto 2018 per l'Ivie-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero***

L'Ivie-imposta sul valore degli immobili situati all'estero è il tributo disciplinato dall'art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni che ha istituito un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali, le stesse siano titolari di diritti reali. Ne deriva, di conseguenza, che le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l'obbligo di versare l'Ivie-Imposta sul valore degli immobili situati all'estero. Il valore degli immobili da prendere come riferimento cambia, a seconda dello Stato in cui è situato il bene. Infatti:

- *per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni*, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, per l'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo che risulta dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile;
- *per gli altri Stati*, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

L'aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, e deve essere calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali il possesso c'è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).

Il versamento non è dovuto se l'importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i € 200,00. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all'immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l'obbligo di compilazione del modulo RW.

L'aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall'imposta (fino a concorrenza del suo ammontare) € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale.

Dall'Ivie è possibile dedurre l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l'eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (art. 165 del Tuir).

Ai fini dichiarativi, inoltre, si deve tenere in considerazione che:

- con la legge di stabilità 2016 la disciplina Ivie è stata allineata a quella Imu: l'immobile posseduto fuori dall'Italia e adibito a propria abitazione principale e le relative pertinenze (così come la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione o divorzio) sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero, tenendo presente che fanno eccezione gli immobili "di lusso", cui si applica l'aliquota ridotta dello 0,4%, con detrazione di € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;
- per cui i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, la cui residenza fiscale rimane in Italia, l'Ivie è stata abolita per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze;
- l'esenzione Ivie, rimane in vigore fino a quando il lavoratore presta la propria attività all'estero, nel momento in cui lo stesso lavoratore acquisisce di nuovo la residenza in Italia, l'aliquota Ivie viene applicata allo 0,76 per cento, in quanto seconda casa;

- il contribuente che lavora all'estero per lo Stato italiano può detrarre l'imposta Iwie sugli immobili adibiti a prima abitazione e relative pertinenze fino ad un massimo di € 200,00, nel qual caso non si applicabile la soglia di esenzione di cui all'articolo 19, comma 15, del decreto.

Per il versamento dell'Iwie si applicano le stesse regole previste per l'Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo, nonché rateazioni.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 4041- Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Saldo”;
- 4042- Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – Saldo”;
- 4044- Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Acconto prima rata”;
- 4045- Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;
- 4046- Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – Acconto”.

Per dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve procedere a compilare il quadro RW del modello Redditi-PF.

## Agenda

### Scadenario dall'1 al 15 Giugno 2018

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	<b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE</b> Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di luglio</i> , inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24.	
1	<b>SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA</b> Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° giugno 2015-31 maggio 2016 e 1° giugno 2016-31 maggio 2017, se entrambi gli importi inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati di entità superiore rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
1	<b>SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA</b> Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° giugno 2016-31 maggio 2017 e 1° giugno 2017-31 maggio 2018, l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di € 5.164.568,99 e di € 1.032.913,80.	
5	<b>ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO</b> I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.	
5	<b>IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI</b> Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco e soggetti assimilati devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.	
8	<b>AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ</b> Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità del mese precedente da parte di: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici;</li><li>- <i>depositari autorizzati</i> del settore alcolici;</li><li>- <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nella fabbricazione di aromi;</li><li>- <i>destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche;</li><li>- <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nel settore del vino e delle altre</li></ul>	

	<p>bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra;</p> <p>- <i>destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati)</i>, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.</p>	
<b>8</b>	<p><b>AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA</b></p> <p>Invio all'Agazia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso <i>del mese di aprile (secondo mese precedente a quello in corso)</i> da parte sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore prodotti energetici, sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli.</p>	
<b>11</b>	<p><b>AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI</b></p> <p>Invio all'Agazia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità <i>dello scorso mese di aprile</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.</p>	
<b>13</b>	<p><b>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</b></p> <p>Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono procedere al pagamento della <i>seconda rata del terzo periodo contabile</i> (mesi di maggio e giugno), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il primo periodo contabile dell'anno in corso (mesi di gennaio e febbraio), mediante versamento utilizzando esclusivamente il modello F24.</p>	
<b>14</b>	<p><b>AGENZIA DELLE DOGANE-OPERATORI ESERCENTI DEPOSITI COMMERCIALI NEL SETTORE DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE [F-ACCERTAMENTO]</b></p> <p>Invio all'Agazia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di aprile (secondo mese precedente a quello in corso)</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.</p>	
<b>14</b>	<p><b>IVA A SALDO PERIODO D'IMPOSTA 2016-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</b></p> <p>I soggetti passivi Iva che erano tenuti a porre in essere il versamento del saldo Iva a credito dell'Erario reveniente dalla dichiarazione Iva di competenza del periodo d'imposta 2017 (<i>il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 marzo 2018</i>), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) del pagamento non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.</p> <p>In merito al "versamento del saldo a credito dell'Erario per l'anno 2017" entro lo scorso 18 marzo, si ritiene opportuno rammentare che le vigenti disposizioni prevedono espressamente la possibilità di effettuare il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>in forma rateale</i>, in un massimo di 9 quote, di cui la prima doveva essere versata entro il 16 marzo 2018 e quelle successive entro il giorno 16 di ogni mese con la maggiorazione per interessi nella misura dello 0,33%;</li> <li>– <i>entro il 2 luglio 2018</i>, in unica soluzione il cui ammontare è dato dall'Iva a credito dell'Erario, con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di</li> </ul>	

	<p>– mese dal 17 marzo al 2 luglio 2018 <i>oppure</i> in forma rateale il cui ammontare è dato dall'Iva a credito dell'Erario, con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese dal 17 marzo al 2 luglio 2018 (massimo 6 quote, di cui la prima entro 2 luglio 2018 e quelle successive entro il giorno 16 di ogni mese con la maggiorazione per interessi nella misura dello 0,33%);</p> <p>– <i>entro il 20 agosto 2018</i>, in unica soluzione il cui ammontare è dato dall'Iva a credito dell'Erario, con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese dal 17 marzo al 2 luglio 2018, ulteriormente maggiorato dello 0,40% <i>oppure</i> in forma rateale il cui ammontare è dato dall'Iva a credito dell'Erario con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese dal 17 marzo al 2 luglio 2018, ulteriormente maggiorato dello 0,40% (massimo 5 quote, di cui la prima entro 20 agosto 2018 e quelle successive entro il giorno 16 di ogni mese con la maggiorazione per interessi nella misura dello 0,33%).</p>	
<b>14</b>	<p><b>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</b></p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario reveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del mese di febbraio 2018 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 marzo 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) del pagamento non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.</p>	
<b>14</b>	<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</b></p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza del mese di febbraio 2018 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 marzo 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.</p>	
<b>15</b>	<p><b>ACQUISTI INTRACOMUNITARI-ANNOTAZIONE FATTURE PERVENUTE</b></p> <p>I soggetti con partita Iva che hanno posto in essere acquisti intracomunitari devono procedere a eseguire l'annotazione nel registro Iva degli acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie <i>ricevute nel corso del mese precedente</i>, con riferimento a tale mese.</p>	
<b>15</b>	<p><b>ACQUISTI INTRACOMUNITARI-EMISSIONE AUTOFATTURA RETTIFICATIVA</b></p> <p>I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui è pervenuta una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale devono procedere all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione alle fatture annotate <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>	
<b>15</b>	<p><b>ACQUISTI INTRACOMUNITARI-MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA</b></p>	

	<p>I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui non è pervenuta la inerente fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione devono procedere all'emissione della prevista autofattura inerente alle operazioni poste in essere <i>nel corso del terzo mese precedente</i> a quello in corso.</p>	
15	<p><b>AGRITURISMO-CORRISPETTIVI</b> Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, <i>non</i> hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.</p>	
15	<p><b>ALCOLI METILICI</b> Scade il termine per procedere alla trasmissione al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano e/o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare sia le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente, sia le rimanenze alla fine del mese, tenendo, in ogni caso, presente che alla copia del registro deve necessariamente essere anche allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso del mese di riferimento sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (<i>con raggruppamento per cliente destinatario</i>).</p>	
15	<p><b>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI</b> Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente.</p> <p>Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i proventi che, a norma dell'art. 25, comma 1, della L. 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche;</li><li>- le plusvalenze patrimoniali;</li><li>- le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.</li></ul>	
15	<p><b>COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI</b> I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>	
15	<p><b>ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO</b> Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito a norma dell'art. 145 del Tuir devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva o nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" di cui al D.M. 11 febbraio 1997.</p>	

15	<p><b>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</b></p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, <i>eventualmente anche in forma semplificata</i>, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;</li> <li>• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p> </div>
[15	<p><b>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</b></p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>
15	<p><b>IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI</b></p> <p>In presenza dell'avvenuto esercizio dell'apposita opzione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.</p>
15	<p><b>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</b></p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza dello scorso mese di aprile (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 maggio 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando il codice inerenti all'entità del tributo da regolarizzare, nonché quelli per la <i>sanzione amministrativa</i> e per gli <i>interessi</i>.</p>
15	<p><b>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA TRIMESTALE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</b></p>

I soggetti passivi Iva in regime di liquidazione opzionale trimestrale e/o per "natura" (come, a titolo meramente indicativo, gli autotrasportatori, i benzinai e coloro che applicano i particolari criteri previsti per le subforniture), che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di *competenza del primo trimestre del periodo d'imposta in corso (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 maggio 2018)*, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.

L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando il codice inerenti all'entità del tributo da regolarizzare, nonché quelli per la *sanzione amministrativa* e per gli *interessi*.

**PRODUTTORI AGRICOLI-CESIONI AL MINUTO A PRIVATI CONSUMATORI**

I produttori agricoli, che hanno optato per l'applicazione del regime normale Iva, hanno la possibilità per le cessioni di beni poste in essere nei riguardi di soggetti privati consumatori nel corso del mese precedente di eseguire un'unica annotazione cumulativa nel registro Iva dei corrispettivi.

**SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE**

15

I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di *competenza dello scorso mese di aprile (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 maggio 2018)*, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.

L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.

## Indici & dati

### **Coefficienti di rivalutazione del TFR<sup>1</sup>**

Anno 2018	TFR maturato nel periodo		Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di E	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
	dal	al						
Mese di	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>aprile</b>	15 apr.	14 mag.	101,7	0,6	0,593472	0,445104	0,500	<b>0,945104</b>

#### **Modalità calcolo coefficiente di rivalutazione del TFR - trattamento di fine rapporto**

Nel mese di aprile 2018 il coefficiente per rivalutare le quote di TFR-Trattamento di fine rapporto accantonate è risultato pari a **"0,945104"**.

Per individuare tale coefficiente si deve fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escludendo i "tabacchi lavorati", tenendo presente che, per il mese in argomento, si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice di dicembre 2016 (100,1) e quello oggetto di rivalutazione (101,7), pari a "0,6" [101,7 - 101,1], che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione che risulta pari a: 0,593472 [(101,1 : 101,7) x 100];
- a ridurre il valore dell'incidenza percentuale predetta al 75% e cioè da "0,593472" a "0,445104" (75% di 0,593472);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla "0,500" [0,125 x 4];

in modo da pervenire all'individuazione del coefficiente di rivalutazione da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del TFR pari a **"0,945104"** [0,593472 + 0,500].

### **TFR-Serie storiche**

Mese	Periodo di riferimento	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Gennaio	15/1-14/2	0,421736	0,349327	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000
Febbraio	15/2-14/3	0,546736	0,773430	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000
Marzo	15/3-14/4	0,820104	0,898430	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000
Aprile	15/4-14/5	<b>0,945104</b>	1,247757	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286
Maggio	15/5-14/6		1,223205	0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572
Giugno	15/6-14/7		1,273430	0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097
Luglio	15/7-14/8		1,398430	0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097
Agosto	15/8-14/9		1,822532	1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907
Settembre	15/9-14/10		1,723205	1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859
Ottobre	15/10-14/11		1,698684	1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621
Novembre	15/11-14/12		1,748878	1,445093	1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383
Dicembre	15/12-14/1		2,098205	1,795304	1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907

<sup>1</sup> Elaborazione dati aggiornata al 16 maggio 2018.

## **Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati<sup>2</sup>**

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Media</b>
<b>2000</b>	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
<b>2001</b>	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
<b>2002</b>	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
<b>2003</b>	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
<b>2004</b>	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
<b>2005</b>	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
<b>2006</b>	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
<b>2007</b>	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
<b>2008</b>	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
<b>2009</b>	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
<b>Base 2010=100</b>													
<b>Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730</b>													
<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Media</b>
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
<b>Base 2010=100</b>													
<b>Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710</b>													
<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Media</b>
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,3	99,9
<b>2017</b>	100,6	101,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1	101,0
<b>2018</b>	101,5	101,5	101,7	101,7									

<sup>2</sup> Elaborazione dati aggiornata al 16 maggio 2018.

## **Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente<sup>3</sup>**

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>
<b>2000</b>	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2001</b>	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
<b>2002</b>	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2003</b>	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
<b>2004</b>	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
<b>2005</b>	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
<b>2006</b>	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
<b>2007</b>	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
<b>2008</b>	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
<b>2009</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
<b>2010</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
<b>2011</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
<b>2013</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
<b>2016</b>	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
<b>2017</b>	0,9	1,5	1,4	1,7	1,4	1,1	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,8
<b>2018</b>	0,9	0,5	0,7	0,4								

<sup>3</sup> Elaborazione dati aggiornata al 16 maggio 2018.

## **Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti<sup>4</sup>**

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>
<b>2000</b>	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
<b>2001</b>	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
<b>2002</b>	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
<b>2003</b>	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
<b>2004</b>	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
<b>2005</b>	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
<b>2006</b>	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
<b>2007</b>	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
<b>2008</b>	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
<b>2009</b>	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
<b>2010</b>	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
<b>2011</b>	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
<b>2012</b>	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
<b>2013</b>	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
<b>2014</b>	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
<b>2015</b>	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
<b>2016</b>	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4
<b>2017</b>	1,2	1,3	1,1	1,3	1,0	0,8	0,9	1,1	1,2	0,8	0,9	1,2
<b>2018</b>	1,8	2,0	2,7	2,1								

<sup>4</sup> Elaborazione dati aggiornata al 16 maggio 2018.

## ***Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947<sup>5</sup>***

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Anno</b>
1947	49,177	48,152	46,813	42,967	40,952	38,449	37,249	35,308	33,573	33,666	35,200	36,312	39,118
1948	36,961	37,358	36,385	36,250	36,721	37,015	38,896	37,347	36,453	36,994	36,748	36,400	36,945
1949	35,902	36,095	35,937	35,426	35,461	35,866	36,892	36,453	36,631	37,457	37,364	37,651	36,411
1950	37,797	37,702	38,223	37,663	37,601	37,107	37,102	36,458	35,745	36,183	35,816	35,730	36,908
1951	35,230	34,611	34,423	33,662	33,622	33,178	33,191	33,309	33,322	33,231	33,028	33,045	33,640
1952	33,148	32,785	32,688	32,533	32,408	32,195	32,118	32,101	31,872	31,812	31,772	31,892	32,269
1953	31,940	31,880	31,884	31,575	31,388	31,299	31,772	31,864	31,721	31,599	31,446	31,520	31,654
1954	31,477	31,345	31,438	31,241	30,847	30,594	30,484	30,514	30,558	30,609	30,470	30,426	30,824
1955	30,437	30,506	30,437	30,187	29,914	29,714	29,822	29,774	29,865	29,872	29,746	29,549	29,984
1956	29,344	28,956	28,617	28,444	28,295	28,412	28,476	28,463	28,387	28,543	28,511	28,358	28,562
1957	28,083	28,251	28,390	28,409	28,308	28,251	28,079	28,055	27,925	27,700	27,505	27,348	28,021
1958	27,074	27,187	27,150	26,727	26,452	26,274	26,339	26,460	26,546	26,803	26,900	27,034	26,741
1959	26,928	27,005	27,080	27,031	26,957	26,962	26,994	26,954	26,823	26,646	26,479	26,397	26,851
1960	26,187	26,293	26,388	26,342	26,230	26,128	26,058	26,101	26,123	26,115	25,994	25,925	26,158
1961	25,721	25,708	25,692	25,537	25,448	25,407	25,438	25,389	25,313	25,276	25,086	24,970	25,415
1962	24,747	24,722	24,579	24,274	24,274	24,158	24,067	24,113	23,999	23,908	23,819	23,576	24,181
1963	23,189	22,773	22,671	22,551	22,551	22,551	22,571	22,531	22,313	22,100	22,100	21,966	22,491
1964	21,759	21,703	21,611	21,520	21,429	21,232	21,109	21,074	20,987	20,866	20,781	20,696	21,232
1965	20,595	20,562	20,512	20,463	20,397	20,348	20,283	20,267	20,235	20,219	20,202	20,122	20,348
1966	20,059	20,059	20,043	19,980	19,933	19,949	19,933	19,949	19,949	19,886	19,824	19,763	19,949
1967	19,712	19,732	19,693	19,654	19,615	19,577	19,538	19,500	19,424	19,443	19,443	19,443	19,558
1968	19,368	19,387	19,368	19,330	19,311	19,330	19,349	19,330	19,293	19,274	19,256	19,181	19,311
1969	19,126	19,126	19,053	18,963	18,927	18,855	18,731	18,679	18,626	18,540	18,471	18,386	18,784
1970	18,285	18,152	18,102	18,021	17,956	17,923	17,891	17,843	17,701	17,623	17,530	17,453	17,875
1971	17,388	17,338	17,254	17,204	17,105	17,057	16,992	16,959	16,848	16,769	16,721	16,690	17,024
1972	16,597	16,505	16,460	16,414	16,310	16,221	16,147	16,060	15,903	15,694	15,584	15,544	16,118
1973	15,357	15,213	15,085	14,908	14,700	14,604	14,533	14,462	14,392	14,232	14,075	13,846	14,604
1974	13,666	13,440	13,057	12,897	12,714	12,474	12,177	11,933	11,555	11,321	11,151	11,055	12,227
1975	10,926	10,801	10,788	10,640	10,571	10,466	10,405	10,350	10,255	10,128	10,042	9,947	10,435
1976	9,849	9,688	9,488	9,214	9,060	9,019	8,965	8,889	8,732	8,448	8,272	8,170	8,956
1977	8,141	7,960	7,842	7,760	7,661	7,589	7,532	7,482	7,401	7,323	7,216	7,182	7,583
1978	7,113	7,041	6,969	6,894	6,821	6,764	6,713	6,683	6,595	6,523	6,466	6,420	6,744
1979	6,298	6,206	6,130	6,031	5,954	5,896	5,842	5,785	5,647	5,518	5,447	5,359	5,827
1980	5,189	5,100	5,054	4,975	4,931	4,886	4,804	4,756	4,657	4,578	4,484	4,427	4,810
1981	4,368	4,290	4,230	4,171	4,114	4,073	4,038	4,011	3,955	3,879	3,814	3,775	4,052
1982	3,726	3,677	3,644	3,611	3,571	3,536	3,485	3,423	3,375	3,310	3,267	3,245	3,483
1983	3,200	3,158	3,129	3,097	3,067	3,050	3,021	3,010	2,971	2,922	2,892	2,878	3,029
1984	2,844	2,814	2,795	2,775	2,759	2,744	2,734	2,727	2,707	2,679	2,663	2,646	2,739
1985	2,618	2,591	2,573	2,552	2,537	2,523	2,515	2,510	2,500	2,470	2,453	2,436	2,522
1986	2,425	2,409	2,400	2,393	2,384	2,375	2,375	2,370	2,364	2,351	2,342	2,335	2,377
1987	2,320	2,312	2,303	2,297	2,289	2,280	2,274	2,268	2,252	2,232	2,226	2,222	2,272

<sup>5</sup> Elaborazione dati aggiornata al 16 maggio 2018.

**Circ. n. 10/2018**  
**Periodo 1-15 Giugno 2018**

1988	2,210	2,205	2,195	2,187	2,182	2,174	2,169	2,159	2,148	2,132	2,114	2,107	2,165
1989	2,091	2,074	2,064	2,050	2,042	2,032	2,027	2,024	2,014	1,995	1,987	1,978	2,031
1990	1,966	1,953	1,945	1,938	1,932	1,925	1,918	1,905	1,894	1,879	1,866	1,860	1,914
1991	1,846	1,829	1,825	1,816	1,810	1,800	1,797	1,792	1,784	1,770	1,758	1,754	1,799
1992	1,740	1,736	1,728	1,721	1,712	1,706	1,703	1,702	1,696	1,686	1,677	1,674	1,706
1993	1,668	1,661	1,658	1,652	1,645	1,638	1,631	1,630	1,628	1,617	1,610	1,610	1,638
1994	1,601	1,595	1,592	1,587	1,581	1,578	1,574	1,571	1,567	1,558	1,553	1,547	1,576
1995	1,541	1,529	1,517	1,509	1,499	1,492	1,490	1,485	1,481	1,474	1,465	1,462	1,495
1996	1,460	1,456	1,452	1,444	1,438	1,435	1,438	1,437	1,432	1,431	1,427	1,426	1,439
1997	1,423	1,422	1,420	1,419	1,415	1,415	1,415	1,415	1,412	1,408	1,404	1,404	1,415
1998	1,400	1,396	1,396	1,394	1,391	1,390	1,390	1,389	1,387	1,385	1,383	1,383	1,390
1999	1,382	1,380	1,377	1,372	1,369	1,369	1,367	1,367	1,363	1,361	1,356	1,355	1,368
2000	1,353	1,347	1,344	1,342	1,339	1,334	1,332	1,332	1,329	1,326	1,320	1,319	1,334
2001	1,313	1,308	1,307	1,303	1,299	1,297	1,297	1,297	1,296	1,293	1,290	1,289	1,299
2002	1,284	1,279	1,276	1,273	1,271	1,268	1,267	1,265	1,263	1,260	1,257	1,256	1,268
2003	1,250	1,248	1,244	1,242	1,241	1,240	1,237	1,235	1,232	1,231	1,228	1,228	1,238
2004	1,226	1,222	1,221	1,218	1,216	1,213	1,212	1,210	1,210	1,210	1,207	1,207	1,214
2005	1,207	1,203	1,201	1,197	1,195	1,194	1,191	1,189	1,188	1,186	1,186	1,184	1,194
2006	1,181	1,178	1,177	1,174	1,170	1,169	1,167	1,165	1,165	1,167	1,166	1,165	1,170
2007	1,164	1,161	1,159	1,157	1,154	1,151	1,149	1,147	1,147	1,143	1,139	1,135	1,150
2008	1,131	1,129	1,123	1,120	1,114	1,109	1,104	1,104	1,106	1,106	1,110	1,112	1,114
2009	1,114	1,112	1,112	1,109	1,107	1,105	1,105	1,101	1,104	1,104	1,103	1,101	1,106
2010	1,100	1,098	1,096	1,092	1,091	1,091	1,087	1,084	1,088	1,085	1,084	1,081	1,089
2011	1,076	1,073	1,069	1,064	1,063	1,062	1,059	1,055	1,055	1,051	1,050	1,047	1,061
2012	1,043	1,039	1,035	1,030	1,031	1,029	1,029	1,024	1,024	1,024	1,026	1,023	1,029
2013	1,021	1,021	1,019	1,019	1,019	1,017	1,016	1,012	1,016	1,017	1,020	1,017	1,018
2014	1,015	1,016	1,016	1,014	1,015	1,014	1,015	1,013	1,017	1,016	1,018	1,018	1,016
2015	1,023	1,020	1,018	1,017	1,016	1,015	1,016	1,014	1,018	1,016	1,018	1,018	1,017
2016	1,020	1,022	1,021	1,021	1,020	1,018	1,017	1,015	1,017	1,017	1,017	1,014	1,018
2017	1,011	1,007	1,007	1,004	1,006	1,007	1,007	1,003	1,006	1,008	1,009	1,006	1,007
2018	1,002	1,002	1,000	1,000									

## ***Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati<sup>6</sup>***

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Anno</b>
1947	4.817,7	4.715,2	4.581,3	4.196,7	3.995,2	3.744,9	3.624,9	3.430,8	3.257,3	3.266,6	3.420,0	3.531,2	3.811,8
1948	3.596,1	3.635,8	3.538,5	3.525,0	3.572,1	3.601,5	3.789,6	3.634,7	3.545,3	3.599,4	3.574,8	3.540,0	3.594,5
1949	3.490,2	3.509,5	3.493,7	3.442,6	3.446,1	3.486,6	3.589,2	3.545,3	3.563,1	3.645,7	3.636,4	3.665,1	3.541,1
1950	3.679,7	3.670,2	3.722,3	3.666,3	3.660,1	3.610,7	3.610,2	3.545,8	3.474,5	3.518,3	3.481,6	3.473,0	3.590,8
1951	3.423,0	3.361,1	3.342,3	3.266,2	3.262,2	3.217,8	3.219,1	3.230,9	3.232,2	3.223,1	3.202,8	3.204,5	3.264,0
1952	3.214,8	3.178,5	3.168,8	3.153,3	3.140,8	3.119,5	3.111,8	3.110,1	3.087,2	3.081,2	3.077,2	3.089,2	3.126,9
1953	3.094,0	3.088,0	3.088,4	3.057,5	3.038,8	3.029,9	3.077,2	3.086,4	3.072,1	3.059,9	3.044,6	3.052,0	3.065,4
1954	3.047,7	3.034,5	3.043,8	3.024,1	2.984,7	2.959,4	2.948,4	2.951,4	2.955,8	2.960,9	2.947,0	2.942,6	2.982,4
1955	2.943,7	2.950,6	2.943,7	2.918,7	2.891,4	2.871,4	2.882,2	2.877,4	2.886,5	2.887,2	2.874,6	2.854,9	2.898,4
1956	2.834,4	2.795,6	2.761,7	2.744,4	2.729,5	2.741,2	2.747,6	2.746,3	2.738,7	2.754,3	2.751,1	2.735,8	2.756,2
1957	2.708,3	2.725,1	2.739,0	2.740,9	2.730,8	2.725,1	2.707,9	2.705,5	2.692,5	2.670,0	2.650,5	2.634,8	2.702,1
1958	2.607,4	2.618,7	2.615,0	2.572,7	2.545,2	2.527,4	2.533,9	2.546,0	2.554,6	2.580,3	2.590,0	2.603,4	2.574,1
1959	2.592,8	2.600,5	2.608,0	2.603,1	2.595,7	2.596,2	2.599,4	2.595,4	2.582,3	2.564,6	2.547,9	2.539,7	2.585,1
1960	2.518,7	2.529,3	2.538,8	2.534,2	2.523,0	2.512,8	2.505,8	2.510,1	2.512,3	2.511,5	2.499,4	2.492,5	2.515,8
1961	2.472,1	2.470,8	2.469,2	2.453,7	2.444,8	2.440,7	2.443,8	2.438,9	2.431,3	2.427,6	2.408,6	2.397,0	2.441,5
1962	2.374,7	2.372,2	2.357,9	2.327,4	2.327,4	2.315,8	2.306,7	2.311,3	2.299,9	2.290,8	2.281,9	2.257,6	2.318,1
1963	2.218,9	2.177,3	2.167,1	2.155,1	2.155,1	2.155,1	2.157,1	2.153,1	2.131,3	2.110,0	2.110,0	2.096,6	2.149,1
1964	2.075,9	2.070,3	2.061,1	2.052,0	2.042,9	2.023,2	2.010,9	2.007,4	1.998,7	1.986,6	1.978,1	1.969,6	2.023,2
1965	1.959,5	1.956,2	1.951,2	1.946,3	1.939,7	1.934,8	1.928,3	1.926,7	1.923,5	1.921,9	1.920,2	1.912,2	1.934,8
1966	1.905,9	1.905,9	1.904,3	1.898,0	1.893,3	1.894,9	1.893,3	1.894,9	1.894,9	1.888,6	1.882,4	1.876,3	1.894,9
1967	1.871,2	1.873,2	1.869,3	1.865,4	1.861,5	1.857,7	1.853,8	1.850,0	1.842,4	1.844,3	1.844,3	1.844,3	1.855,8
1968	1.836,8	1.838,7	1.836,8	1.833,0	1.831,1	1.833,0	1.834,9	1.833,0	1.829,3	1.827,4	1.825,6	1.818,1	1.831,1
1969	1.812,6	1.812,6	1.805,3	1.796,3	1.792,7	1.785,5	1.773,1	1.767,9	1.762,6	1.754,0	1.747,1	1.738,6	1.778,4
1970	1.728,5	1.715,2	1.710,2	1.702,1	1.695,6	1.692,3	1.689,1	1.684,3	1.670,1	1.662,3	1.653,0	1.645,3	1.687,5
1971	1.638,8	1.633,8	1.625,4	1.620,4	1.610,5	1.605,7	1.599,2	1.595,9	1.584,8	1.576,9	1.572,1	1.569,0	1.602,4
1972	1.559,7	1.550,5	1.546,0	1.541,4	1.531,0	1.522,1	1.514,7	1.506,0	1.490,3	1.469,4	1.458,4	1.454,4	1.511,8
1973	1.435,7	1.421,3	1.408,5	1.390,8	1.370,0	1.360,4	1.353,3	1.346,2	1.339,2	1.323,2	1.307,5	1.284,6	1.360,4
1974	1.266,6	1.244,0	1.205,7	1.189,7	1.171,4	1.147,4	1.117,7	1.093,3	1.055,5	1.032,1	1.015,1	1.005,5	1.122,7
1975	992,6	980,1	978,8	964,0	957,1	946,6	940,5	935,0	925,5	912,8	904,2	894,7	943,5
1976	884,9	868,8	848,8	821,4	806,0	801,9	796,5	788,9	773,2	744,8	727,2	717,0	795,6
1977	714,1	696,0	684,2	676,0	666,1	658,9	653,2	648,2	640,1	632,3	621,6	618,2	658,3
1978	611,3	604,1	596,9	589,4	582,1	576,4	571,3	568,3	559,5	552,3	546,6	542,0	574,4
1979	529,8	520,6	513,0	503,1	495,4	489,6	484,2	478,5	464,7	451,8	444,7	435,9	482,7
1980	418,9	410,0	405,4	397,5	393,1	388,6	380,4	375,6	365,7	357,8	348,4	342,7	381,0
1981	336,8	329,0	323,0	317,1	311,4	307,3	303,8	301,1	295,5	287,9	281,4	277,5	305,2
1982	272,6	267,7	264,4	261,1	257,1	253,6	248,5	242,3	237,5	231,0	226,7	224,5	248,3
1983	220,0	215,8	212,9	209,7	206,7	205,0	202,1	201,0	197,1	192,2	189,2	187,8	202,9
1984	184,4	181,4	179,5	177,5	175,9	174,4	173,4	172,7	170,7	167,9	166,3	164,6	173,9
1985	161,8	159,1	157,3	155,2	153,7	152,3	151,5	151,0	150,0	147,0	145,3	143,6	152,2
1986	142,5	140,9	140,0	139,3	138,4	137,5	137,5	137,0	136,4	135,1	134,2	133,5	137,7
1987	132,0	131,2	130,3	129,7	128,9	128,0	127,4	126,8	125,2	123,2	122,6	122,2	127,2

<sup>6</sup> Elaborazione dati aggiornata al 16 maggio 2018.

**Circ. n. 10/2018**  
**Periodo 1-15 Giugno 2018**

1988	121,0	120,5	119,5	118,7	118,2	117,4	116,9	115,9	114,8	113,2	111,4	110,7	116,5
1989	109,1	107,4	106,4	105,0	104,2	103,2	102,7	102,4	101,4	99,5	98,7	97,8	103,1
1990	96,6	95,3	94,5	93,8	93,2	92,5	91,8	90,5	89,4	87,9	86,6	86,0	91,4
1991	84,6	82,9	82,5	81,6	81,0	80,0	79,7	79,2	78,4	77,0	75,8	75,4	79,9
1992	74,0	73,6	72,8	72,1	71,2	70,6	70,3	70,2	69,6	68,6	67,7	67,4	70,6
1993	66,8	66,1	65,8	65,2	64,5	63,8	63,1	63,0	62,8	61,7	61,0	61,0	63,8
1994	60,1	59,5	59,2	58,7	58,1	57,8	57,4	57,1	56,7	55,8	55,3	54,7	57,6
1995	54,1	52,9	51,7	50,9	49,9	49,2	49,0	48,5	48,1	47,4	46,5	46,2	49,5
1996	46,0	45,6	45,2	44,4	43,8	43,5	43,8	43,7	43,2	43,1	42,7	42,6	43,9
1997	42,3	42,2	42,0	41,9	41,5	41,5	41,5	41,5	41,2	40,8	40,4	40,4	41,5
1998	40,0	39,6	39,6	39,4	39,1	39,0	39,0	38,9	38,7	38,5	38,3	38,3	39,0
1999	38,2	38,0	37,7	37,2	36,9	36,9	36,7	36,7	36,3	36,1	35,6	35,5	36,8
2000	35,3	34,7	34,4	34,2	33,9	33,4	33,2	33,2	32,9	32,6	32,0	31,9	33,4
2001	31,3	30,8	30,7	30,3	29,9	29,7	29,7	29,7	29,6	29,3	29,0	28,9	29,9
2002	28,4	27,9	27,6	27,3	27,1	26,8	26,7	26,5	26,3	26,0	25,7	25,6	26,8
2003	25,0	24,8	24,4	24,2	24,1	24,0	23,7	23,5	23,2	23,1	22,8	22,8	23,8
2004	22,6	22,2	22,1	21,8	21,6	21,3	21,2	21,0	21,0	21,0	20,7	20,7	21,4
2005	20,7	20,3	20,1	19,7	19,5	19,4	19,1	18,9	18,8	18,6	18,6	18,4	19,4
2006	18,1	17,8	17,7	17,4	17,0	16,9	16,7	16,5	16,5	16,7	16,6	16,5	17,0
2007	16,4	16,1	15,9	15,7	15,4	15,1	14,9	14,7	14,7	14,3	13,9	13,5	15,0
2008	13,1	12,9	12,3	12,0	11,4	10,9	10,4	10,4	10,6	10,6	11,0	11,2	11,4
2009	11,4	11,2	11,2	10,9	10,7	10,5	10,5	10,1	10,4	10,4	10,3	10,1	10,6
2010	10,0	9,8	9,6	9,2	9,1	9,1	8,7	8,4	8,8	8,5	8,4	8,1	8,9
2011	7,6	7,3	6,9	6,4	6,3	6,2	5,9	5,5	5,5	5,1	5,0	4,7	6,1
2012	4,3	3,9	3,5	3,0	3,1	2,9	2,9	2,4	2,4	2,4	2,6	2,3	2,9
2013	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,7	1,6	1,2	1,6	1,7	2,0	1,7	1,8
2014	1,5	1,6	1,6	1,4	1,5	1,4	1,5	1,3	1,7	1,6	1,8	1,8	1,6
2015	2,3	2,0	1,8	1,7	1,6	1,5	1,6	1,4	1,8	1,6	1,8	1,8	1,7
2016	2,0	2,2	2,1	2,1	2,0	1,8	1,7	1,5	1,7	1,7	1,7	1,4	1,8
2017	1,1	0,7	0,7	0,4	0,6	0,7	0,7	0,3	0,6	0,8	0,9	0,6	0,7
2018	0,2	0,2	0,0	0,0									

### ***Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991***

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7699	1,7574	1,7531
1992	1,7395	1,7348	1,7274	1,7201	1,7114	1,7056	1,7027	1,7013	1,695	1,6858	1,6759	1,6734
1993	1,6672	1,6608	1,6576	1,6511	1,6448	1,6369	1,6308	1,6291	1,627	1,6167	1,6091	1,6091
1994	1,6000	1,5941	1,5911	1,5867	1,5807	1,5779	1,5735	1,5706	1,566	1,5576	1,5520	1,5463
1995	1,5407	1,5284	1,5162	1,5081	1,4988	1,4910	1,4896	1,4844	1,480	1,4731	1,4641	1,4617
1996	1,4598	1,4555	1,4514	1,4429	1,4374	1,4346	1,4374	1,4361	1,431	1,4305	1,4265	1,4250
1997	1,4223	1,4210	1,4197	1,4183	1,4142	1,4142	1,4142	1,4142	1,411	1,4076	1,4037	1,4037
1998	1,3997	1,3958	1,3958	1,3932	1,3906	1,3893	1,3893	1,3880	1,386	1,3841	1,3829	1,3829
1999	1,3816	1,3790	1,3766	1,3715	1,3689	1,3689	1,3664	1,3664	1,362	1,3602	1,3553	1,3541
2000	1,3528	1,3467	1,3431	1,3419	1,3383	1,3336	1,3311	1,3311	1,328	1,3253	1,3194	1,3183
2001	1,3124	1,3079	1,3067	1,3022	1,2988	1,2965	1,2965	1,2965	1,295	1,2920	1,2898	1,2887
2002	1,2832	1,2788	1,2755	1,2723	1,2701	1,2679	1,2669	1,2647	1,262	1,2594	1,2562	1,2552
2003	1,2499	1,2478	1,2437	1,2416	1,2406	1,2396	1,2365	1,2344	1,231	1,2304	1,2273	1,2273
2004	1,2253	1,2213	1,2203	1,2173	1,2154	1,2124	1,2114	1,2095	1,209	1,2095	1,2065	1,2065
2005	1,2065	1,2027	1,2007	1,1969	1,1950	1,1931	1,1902	1,1883	1,187	1,1855	1,1855	1,1836
2006	1,1808	1,1780	1,1762	1,1734	1,1697	1,1688	1,1661	1,1643	1,164	1,1661	1,1652	1,1643
2007	1,1633	1,1606	1,1588	1,1570	1,1535	1,1508	1,1482	1,1464	1,146	1,1429	1,1385	1,1342
2008	1,1308	1,1282	1,1223	1,1198	1,1139	1,1090	1,1041	1,1032	1,105	1,1057	1,1098	1,1114
2009	1,1139	1,1114	1,1114	1,1090	1,1065	1,1049	1,1049	1,1008	1,104	1,1032	1,1024	1,1008
2010	1,0992	1,0976	1,0952	1,0912	1,0904	1,0904	1,0864	1,0840	1,087	1,0848	1,0840	1,0801
2011	1,0759	1,0727	1,0685	1,0633	1,0622	1,0612	1,0581	1,0550	1,055	1,0509	1,0499	1,0469
2012	1,0429	1,0389	1,0350	1,0301	1,0310	1,0291	1,0281	1,0233	1,023	1,0233	1,0252	1,0223
2013	1,0204	1,0204	1,0185	1,0185	1,0185	1,0166	1,0157	1,0119	1,015	1,0166	1,0195	1,0166
2014	1,0147	1,0157	1,0157	1,0138	1,0147	1,0138	1,0147	1,0128	1,016	1,0157	1,0176	1,0176
2015	1,0223	1,0195	1,0176	1,0166	1,0157	1,0147	1,0157	1,0138	1,017	1,0157	1,0176	1,0176
2016	1,0201	1,0221	1,0211	1,0211	1,0201	1,0180	1,0170	1,0150	1,017	1,0170	1,0170	1,0140
2017	1,0109	1,0069	1,0069	1,0039	1,0059	1,0069	1,0069	1,0030	1,005	1,0079	1,0089	1,0059
2018	1,0020	1,0020	1,0000	1,0000								

N.B.: i crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.

## Schede operative

### **Termini di versamento imposte dirette e Irap**

<i>tipo</i>	<i>Modello dichiarativo</i>	<i>termine senza maggiorazione</i>	<i>termine con maggiorazione dello 0,40%</i>
Termini ordinari di versamento delle imposte	Redditi PF 2018	30 giugno 2018, <i>prorogato al 2 luglio 2018</i>	20 agosto 2018 ( <i>entro 30 giorni dal 2 luglio 2018</i> )
	Redditi SP 2018	30 giugno 2018, <i>prorogato al 2 luglio 2018</i>	20 agosto 2018 ( <i>entro 30 giorni dal 2 luglio 2018</i> )
	Redditi SC 2018	entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta	entro i 30 giorni seguenti all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta
	Redditi SC 2018 relativo a soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione <i>N.B.: se il bilancio non risulta approvato entro il termine massimo previsto (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Versamenti -&gt; entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine</i>	entro i 30 giorni successivi
	Irap 2018 Per persone fisiche, società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR	30 giugno 2018, <i>prorogato al 2 luglio 2018</i>	20 agosto 2018 ( <i>entro 30 giorni dal 2 luglio 2018</i> )
	Irap 2018 Per i soggetti diversi da persone fisiche società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR	Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta	entro i 30 giorni successivi
	Irap 2018 Per i soggetti che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione <i>N.B.: se il bilancio non risulta approvato entro il termine massimo previsto (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Versamenti -&gt; entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine</i>	entro i 30 giorni successivi
	730/2018	in sede di erogazione della retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati)	

**Circ. n. 10/2018**  
**Periodo 1-15 Giugno 2018**

	rata	versamento 1 <sup>a</sup> rata entro il 30 giugno 2018 (proroga al 2 luglio 2018)		versamento 1 <sup>a</sup> rata entro il 1° agosto 2018 (proroga al 20 agosto 2018), con preventiva maggiorazione dello 0,40%	
		scadenza	% interessi	scadenza	% interessi
Rateizzazione delle imposte soggetti non titolari di partita Iva	1	2 luglio 2018	0,00	20 agosto 2018	0,00
	2	31 luglio 2018	0,31	31 agosto 2018	0,11
	3	31 agosto 2018	0,64	1° ottobre 2018	0,44
	4	1° ottobre 2018	0,97	31 ottobre 2018	0,77
	5	31 ottobre 2018	1,30	30 novembre 2018	1,10
	6	30 novembre 2018	1,63		
	rata	versamento 1 <sup>a</sup> rata entro il 30 giugno 2018 (proroga al 2 luglio 2018)		versamento 1 <sup>a</sup> rata entro il 1° agosto 2018 (proroga al 20 agosto 2018), con preventiva maggiorazione dello 0,40%	
		scadenza	% interessi	scadenza	% interessi
Rateizzazione delle imposte soggetti titolari di partita Iva	1	2 luglio 2018	0,00	20 agosto 2018	0,00
	2	16 luglio 2018	0,16	20 agosto 2018	0,00
	3	20 agosto 2018	0,49	17 settembre 2018	0,33
	4	17 settembre 2018	0,82	16 ottobre 2018	0,66
	5	16 ottobre 2018	1,15	16 novembre 2018	0,99
	6	16 novembre 2018	1,48		

**Spese di rappresentanza-schema per la determinazione dell'entità deducibile (adempimento dichiarativo per il periodo d'imposta: 2017)**

<b>INDIVIDUAZIONE DEL TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>				
<i>Conto economico</i>		<i>ammontare</i>		<i>Rifer.</i>
A1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€		<b>[A]</b>
A5	Altri ricavi e proventi	€		<b>[B]</b>
Totale ricavi e proventi della gestione caratteristica		€		<b>[C] = [A]+[B]</b>
<b>OPERATIVITÀ DEI LIMITI DI DEDUCIBILITÀ AI FINI FISCALI</b>				
Regola -> Le spese di rappresentanza si devono considerare ammesse in deduzione, se inerenti, nel limite massimo da commisurare all'entità dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dall'adempimento dichiarativo inerente al medesimo periodo d'imposta nei limiti pari a:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• fino a € 10.000,00</li> <li>• per la parte eccedente € 10.000,00 e fino a € 50.000,00</li> <li>• per la parte eccedente € 50.000,00</li> </ul>				1,50% 0,60% 0,40%
<b>PERCENTUALI APPLICABILI AL TOTALE DEI RICAVI E DEI PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>				
<i>Descrizione</i>		<i>ammontare</i>		<i>Rifer.</i>
Totale ricavi e proventi della gestione caratteristica		€		<b>[C]</b>
<i>Scaglioni</i>	<i>Suddivisione entità di [C]</i>	<i>% da applicare</i>	<i>Importo calcolato per scaglioni</i>	<i>Rifer.</i>
Ricavi e proventi fino a € 10.000.000	€	1,50%	€	<b>[D]</b>
Ricavi e proventi da € 10.000.001 fino a € 50.000.000	€	0,60%	€	<b>[E]</b>
Ricavi e proventi da € 50.000.001	€	0,40%	€	<b>[F]</b>
<b>Entità massima deducibile di spese di rappresentanza</b>			€	<b>[G] = [D]+[E]+[F]</b>
<b>DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>				
<i>Descrizione operazioni</i>		<i>Importi</i>		<i>Rifer.</i>
Ammontare delle spese di rappresentanza risultanti da conto economico:		€		
– <i>compreso</i> il 75% delle spese di vitto e alloggio qualificabili spese di rappresentanza;		€		
– <i>escluse</i> le eventuali spese di vitto e alloggio che risultano sostenute per i clienti, non qualificabili come spese di rappresentanza		€		
<i>uguale:</i>		-----		
<i>sub-totale</i>		€		<b>[H]</b>
<i>più:</i>				
– Spese per omaggi di valore unitario inferiore a € 50,00 (deducibili 100%)		€		<b>[I]</b>
<i>uguale:</i>		-----		

<b>Ammontare complessivo delle spese di rappresentanza da rettificare negli eventuali limiti di deducibilità</b>	€	[L]
<b>DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO NON DEDUCIBILE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>		
<i>Descrizione operazioni</i>	<i>Importi</i>	<i>Rifer.</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammontare complessivo delle spese di rappresentanza da rettificare negli eventuali limiti di deducibilità</li> <li style="padding-left: 20px;"><i>meno:</i></li> <li>• Entità massima deducibile di spese di rappresentanza</li> <li style="padding-left: 20px;"><i>uguale:</i></li> <li>• <b>Spese di rappresentanza non deducibili</b> (se l'entità di spese sostenute risultano superiori ai limiti calcolati di deducibilità)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li style="text-align: center;">€</li> <li style="text-align: center;">€</li> <li style="text-align: center;">€</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[L]</li> <li>[G] se [L] maggiore</li> <li>[I] = [L]-[G]</li> </ul>

## Dossier Casi e Contabilità

### ***Obblighi informativi in sede di adempimento dichiarativo da parte dei contribuenti in regime forfetario***

Il regime forfetario, che è rivolto alle persone fisiche che esercitano:

- attività d’impresa;
- arte o professioni;

in forma individuale, riconosce ai soggetti interessati specifiche agevolazioni e benefici, tra cui:

- la determinazione forfetaria del reddito;
- l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, come regola, nella misura del 15% (ridotta al 5% per i soggetti che hanno intrapreso);
- specifici vantaggi in termini di adempimenti e di semplificazioni ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi;
- l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dai parametri;

ma ha anche previsto la possibilità di richiedere ai soggetti interessati una serie di informazioni.

Specificamente, l’art. 1, comma 73, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, nel disporre l’esclusione per i contribuenti che applicano il regime forfetario dall’applicazione degli studi di settore, ha espressamente previsto che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, dovevano essere individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.

Nel quadro RS del modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF”, infatti, è stato previsto il seguente prospetto:

Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni - Obblighi informativi	Codice fiscale	Reddito
RS371	1	2 ,00
RS372	1	2 ,00
RS373	1	2 ,00
<b>Esercenti attività d’impresa</b>		
RS374	Totale dipendenti	n. giornate retribuite
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell’attività	numero
RS376	Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)	,00
RS378	Spese per l’acquisto carburante per l’autotrazione	,00
<b>Esercenti attività di lavoro autonomo</b>		
RS379	Totale dipendenti	n. giornate retribuite
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica	,00
RS381	Consumi	,00

che deve essere compilato dai soli contribuenti che hanno applicato il *regime forfetario nel 2017*, al fine di fornire all’Amministrazione finanziaria alcuni particolari elementi informativi.

Ai fini della corretta e coerente redazione del prospetto, i soggetti che:

- *esercitano attività di impresa* devono annotare:
  - *nel rigo RS374, il numero complessivo delle giornate retribuite* relative:
    - ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di inserimento;
    - ai dipendenti con contratto a termine;
    - ai lavoratori a domicilio;
 desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d’imposta cui si riferisce l’adempimento dichiarativo;

- al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce l'adempimento dichiarativo, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
- ai lavoratori dipendenti assunti:
  - con contratto a tempo parziale;
  - con contratto di lavoro intermittente;
  - con contratto di lavoro ripartito;conformemente a quanto comunicato all'ente previdenziale relativamente al periodo d'imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo, tenendo presente che il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per 6 e dividendo per 100 il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;
- agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo, tenendo in considerazione che nel caso di apprendisti con contratto a tempo parziale, tale numero deve essere determinato moltiplicando per 6 e dividendo per 100 il numero complessivo delle settimane utili comunicate nel periodo d'imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;
- *nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli:*
  - posseduti;  
e/o:
  - detenuti:  
a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta;
- *nel rigo RS376, l'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto di:*
  - materie prime e sussidiarie;
  - semilavorati;
  - merci;  
inclusi sia gli oneri accessori di diretta imputazione, sia le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa, tenendo presente che in detto rigo devono necessariamente risultare rilevati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- *nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:*
  - i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
  - i canoni di noleggio;
  - i canoni d'affitto d'azienda;  
nonché i costi sostenuti per il pagamento di royalties;
- *nel rigo RS378, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.*
- *esercitano attività di lavoro autonomo devono rilevare:*
  - *nel rigo RS379, il numero complessivo delle giornate retribuite relative:*
    - ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di inserimento;
    - ai dipendenti con contratto a termine;
    - ai lavoratori a domicilio;  
desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo;
    - al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce l'adempimento dichiarativo, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
    - ai lavoratori dipendenti assunti:
      - con contratto a tempo parziale;

- con contratto di lavoro intermittente;
  - con contratto di lavoro ripartito;
- conformemente a quanto comunicato all'ente previdenziale relativamente al periodo d'imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo, tenendo in considerazione che il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per 6 e dividendo per 100 il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;
- agli apprendisti, desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo, tenendo presente che nel caso di apprendisti con contratto a tempo parziale, tale numero deve essere determinato moltiplicando per 6 e dividendo per 100 il numero complessivo delle settimane utili comunicate nel periodo d'imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;
- *nel rigo RS380, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi:*
    - per prestazioni professionali:  
*e/o:*
      - per servizi direttamente;  
affidenti l'attività artistica o professionale del contribuente.
- A titolo esemplificativo, si devono comprendere nel rigo in esame le spese sostenute:
- da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga;  
*oppure:*
    - da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio;
- *nel rigo RS381, i consumi e specificamente considerando l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:*
    - i servizi telefonici compresi quelli accessori;
    - i consumi di energia elettrica;
    - i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel caso risultino esercitate sia attività di impresa, sia di lavoro autonomo, si renderà necessario compilare entrambe le sezioni del prospetto.

Pertanto, in linea generale - coerentemente con gli adempimenti richiesti ai contribuenti che applicano il regime forfetario e alle significative semplificazioni loro riconosciute - i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti, tenendo in considerazione che:

- le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività di impresa devono essere dichiarate solo se i contribuenti hanno ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella misura in essa indicata;
- i costi dei beni strumentali utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, devono essere dichiarati nella misura del 50%;
- i costi e le spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente devono essere annotati nella misura del 50%.

### ***Ferie non godute: rilevazione contabile dell'onere di competenza***

Le ferie non godute costituiscono un componente del costo del personale dipendente e, di conseguenza, devono risultare imputate e classificate nel conto economico tra i costi per salari e stipendi, mentre l'inerente debito deve essere rilevato nel passivo dello stato patrimoniale tra gli altri debiti.

Al riguardo, considerando che il diritto alle ferie matura in maniera graduale nel corso dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, per cui, a fronte di un periodo temporale di lavoro, al lavoratore compete una "quota" di ferie che certamente è maturata.

Per il principio contabile Oic n. 19, in relazione al n. 3 del comma 1 dell'art. 2423-bis del codice civile, il datore di lavoro, in sede di chiusura del bilancio d'esercizio, deve necessariamente tenere in evidenza la correlazione tra costi e ricavi e, conseguentemente, l'integrale costo del personale, che deve comprendere anche il periodo di ferie di competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta in cui il lavoratore ha prestato la propria attività concorrendo alla formazione dei ricavi.

Ne deriva, di conseguenza, che l'onere relativo alle *ferie spettanti e non godute*, deve essere interamente imputato all'esercizio o periodo d'imposta in cui le medesime maturano e non a quello in cui sono effettivamente fruite dal lavoratore dipendente.

A sua volta, il principio contabile Oic n. 12 comprende, tra gli oneri d'esercizio inerenti al *costo del personale* da imputare nella voce B del conto economico, anche il corrispettivo previsto per le ferie maturate, ma, non godute.

A titolo di mera precisazione, se nei primi mesi dell'anno 2018, un lavoratore dipendente ha goduto di alcuni giorni di ferie che hanno trovato effettiva maturazione nel corso del 2017, l'onere derivante da tali ferie non deve esplicitare effetti nell'esercizio 2018, in quanto la reale ed effettiva imputazione deve riguardare l'anno 2017. Infatti, in merito, il principio contabile Oic n. 19, come accennato, stabilisce che in sede di chiusura dell'esercizio sociale o del periodo d'imposta, è necessario procedere da parte dell'imprenditore all'iscrizione in bilancio dell'importo "corrispondente al costo per le ferie maturate in favore dei dipendenti e non ancora liquidate o fruite".

Per procedere alla coerente individuazione dell'entità dell'onere da iscrivere in bilancio è necessario conoscere:

- l'esatto o effettivo numero di giorni di ferie non godute di competenza dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio d'esercizio (come risulta dal contratto collettivo di lavoro o dal regolamento integrativo aziendale);
- l'entità del costo giornaliero per il datore di lavoro, che deve comprendere sia la retribuzione lorda, sia i contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore medesimo.

Per quanto concerne l'annotazione contabile del fatto amministrativo riguardante le ferie non godute, il principio contabile Oic n. 19 prevede espressamente l'utilizzo della voce "D.14-Altri debiti" dello Stato patrimoniale.

Ne deriva, pertanto, nel rispetto delle regole dettate dai principi contabili nazionali, che non si deve ritenere corretto e, quindi, non è ammissibile procedere all'annotazione del corrispettivo inerente alle "ferie maturate, ma non godute" tra i ratei passivi, in quanto non si tratta di costi a cavallo di due esercizi, ma di uno specifico onere che è definitivamente maturato nell'esercizio e, conseguentemente, da considerare interamente di competenza del medesimo.

Ai fini procedurali, in sede di chiusura dell'esercizio, nel caso in cui il lavoratore non abbia beneficiato di tutti i giorni di ferie maturate nel corso dello stesso, il datore di lavoro deve necessariamente procedere all'individuazione e alla quantificazione dei giorni di ferie che sono effettivamente maturati, ma non goduti, in modo da poter eseguire l'iscrizione nel bilancio dell'esercizio della quota di onere di competenza inerente alle "ferie non godute". Tale quota di onere deve risultare rilevata tra gli "altri debiti" (voce D.14) dello stato patrimoniale (utilizzando, se del caso, il conto "Debiti verso lavoratori dipendenti").

Supponendo che l'esercizio termini al 31 dicembre, le annotazioni da effettuare possono assumere la seguente articolazione:

- *per l'ammontare lordo delle competenze (ferie maturate, ma non godute):*

-----	31-12-..	-----
<i>Salari e stipendi</i>	<i>a</i>	<i>Diversi</i>
	<i>a</i>	<i>Debiti verso lavoratori dipendenti</i>
	<i>a</i>	<i>Debiti verso enti previdenziali e assistenziali</i>
		<i>(per la contribuzione a carico lavoratori dipendenti)</i>

oppure:

-----	31-12-..	-----
Salari e stipendi	a	Diversi
	a	Debiti verso lavoratori dipendenti
	a	Debiti verso Inps
	a	Debiti verso .....
		(per la contribuzione a carico lavoratori dipendenti)

- per l'importo dei contributi a carico del datore di lavoro relativi alle ferie maturate, ma non godute:

-----	31-12-..	-----
Contributi previdenziali e assistenziali	a	Debiti verso enti previdenziali e assistenziali
		(per la contribuzione a carico del datore di lavoro)

oppure:

-----	31-12-..	-----
Contributi previdenziali e assistenziali	a	Diversi
	a	Debiti verso Inps
	a	Debiti verso Inail
	a	Debiti verso .....
		(per la contribuzione a carico del datore di lavoro)

A chiarimento dell'assunto, si analizzi il seguente semplice esempio.

**Caso** - si supponga che nell'anno 2017, i lavoratori dipendenti di alcuni reparti produttivi non hanno beneficiato di una frazione o quota delle ferie di loro spettanza, stimate complessivamente in € 20.000,00 (importo cosiddetto "onere lordo") e che i relativi contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro siano pari ad € 8.000,00.

*Analisi*

L'annotazione contabile che deve essere eseguita al momento dello stanziamento della quota di ferie maturate, ma non godute può risultare così articolata:

-----	31-12-2017	-----	importi
Salari e stipendi	a	Debiti verso lavoratori dipendenti	20.000,00

e contestualmente rilevare il debito verso gli enti previdenziali e assistenziali con l'annotazione:

-----	31-12-2017	-----	importi
Oneri previdenziali e assistenziali	a	Debiti verso enti previdenziali e assistenziali	8.000,00

Nell'esercizio sociale o periodo d'imposta successivo (anno 2018) si possono presentare diverse ipotesi:

- 1) i lavoratori dipendenti beneficiano delle ferie maturate, ma non godute nel 2017, nel qual caso, poiché l'onere inerente risulta già contabilizzato nel 2017 nel conto economico con contrapartita al conto "Debiti verso dipendenti", si deve procedere solamente alla rilevazione dell'esborso finanziario;

- 2) i lavoratori dipendenti non beneficiano delle ferie maturate nell'anno 2017, per cui permane il Debito verso dipendenti (passività contabilizzata), che, alla fine dell'esercizio 2018, dovrà essere nuovamente valutata in relazione delle retribuzioni correnti.

Ai fini fiscali, si ritiene opportuno rammentare che la Corte di Cassazione, nella sentenza 15 gennaio 2009, n. 871, ha puntualizzato che l'eventuale indennità di competenza del lavoratore dipendente per ferie non godute è interamente deducibile nell'esercizio di maturazione, indipendentemente dal fatto che:

- la stessa risulti liquidata in periodi d'imposta successivi (nei casi previsti);
- il lavoratore dipendente proceda a beneficiare delle ferie in un momento successivo.

In altri termini, l'indennità sostitutiva deve necessariamente essere valutata e considerata un componente negativo di reddito di competenza dell'esercizio e, conseguentemente, non può essere considerato un mero "accantonamento".